



Autorità per l'energia elettrica e il gas

Deliberazione 30 giugno 1999

Definizione delle modalità di riconoscimento e di verifica della qualifica di cliente idoneo e istituzione dell'elenco dei clienti idonei (deliberazione n. 91/99)

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

- Nella riunione del 30 giugno 1999,
- Premesso che:
 - ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99), emanato per l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, cliente idoneo è la persona fisica o giuridica che ha la capacità, per effetto del decreto medesimo, di stipulare contratti di fornitura con qualsiasi produttore, distributore o grossista, sia in Italia che all'estero;
 - l'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo n. 79/99, prevede che i clienti idonei autocertifichino all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) la propria qualifica per l'anno 1999 e che l'Autorità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, stabilisca con proprio provvedimento le modalità per riconoscere e verificare la qualifica di clienti idonei degli aventi diritto;
 - con delibera dell'Autorità 11 maggio 1999, n. 66/99 (di seguito: delibera n. 66/99), è stato disposto l'avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti di cui all'articolo 6, commi 1 e 4, e all'articolo 14, commi 6, 7 e 8, del decreto legislativo n. 79/99, in tema di mercato elettrico, contrattazione bilaterale e clienti idonei;
- Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e sue successive modificazioni e integrazioni, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme, ed in particolare gli articoli 4 e 26;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, ed in particolare l'articolo 10;

- Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità;
- Vista la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e successive modificazioni e integrazioni;
- Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, recante regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative;
- Visto il decreto legislativo n. 79/99, ed in particolare l'articolo 2, comma 6, l'articolo 4, comma 3, e l'articolo 14, commi 1, 2, 3 e 8;
- Vista la deliberazione dell'Autorità 18 febbraio 1999, n. 13/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 49, dell'1 marzo 1999, recante disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di vettoriamento e di alcuni servizi di rete;
- Vista la deliberazione dell'Autorità 26 maggio 1999, n. 78/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 144, del 22 giugno 1999, recante la definizione di clausole negoziali da inserire nei contratti bilaterali di fornitura a clienti idonei;
- Considerato che numerosi clienti idonei, ai sensi dell'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo n. 79/99, hanno autocertificato all'Autorità la propria qualifica per l'anno 1999;
- Considerato l'esito del procedimento avviato con delibera dell'Autorità n. 66/99 ed in particolare gli elementi acquisiti nel corso della consultazione dei soggetti interessati;
- Ritenuto che ai fini dell'esercizio delle funzioni di riconoscimento e di verifica della qualifica di cliente idoneo attribuite all'Autorità dal decreto legislativo n.79/99 risulti necessaria anche l'istituzione dell'elenco dei clienti idonei allo scopo di contribuire al corretto funzionamento dell'intero sistema elettrico e alla trasparenza del mercato, offrendo dati certi o comunque accertabili ai soggetti che intendono stipulare contratti di acquisto, vendita e fornitura di energia elettrica sul mercato libero;

DELIBERA

Articolo 1

Modalità di riconoscimento della qualifica cliente idoneo

1. Per il riconoscimento della qualifica di cliente idoneo, i soggetti aventi diritto autocertificano all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, di seguito denominata "l'Autorità", il possesso dei requisiti di cui all'articolo 14, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio da rendersi secondo le modalità previste dall'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e sue successive modificazioni e integrazioni. Tale dichiarazione deve contenere per essere valida:
 - l'indicazione del numero di codice fiscale o partita IVA del soggetto avente diritto alla qualifica di cliente idoneo;
 - la dichiarazione del possesso dei requisiti individuati dai commi 1, 2 e 3, dell'articolo 14 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, da redigersi, con riferimento alle singole tipologie di soggetti, utilizzando i formulari allegati alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale (Allegato A).
2. Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 possono essere sottoscritte anche in presenza di un funzionario dell'Autorità.
3. Per le aziende di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, ai fini dell'autocertificazione è sufficiente la dichiarazione di avvenuta costituzione.
4. Nel caso in cui l'autocertificazione sia sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto avente diritto alla qualifica di cliente idoneo o da altro soggetto munito di procura speciale, questi devono contestualmente presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la loro titolarità dei poteri di rappresentanza.
5. L'Autorità, dopo aver accertato la rispondenza dell'autocertificazione ai requisiti previsti dal presente articolo, comunica al soggetto interessato, entro trenta giorni dal ricevimento dell'autocertificazione stessa, l'avvenuto riconoscimento della qualifica di cliente idoneo e il conseguente inserimento del soggetto nell'elenco di cui all'articolo 2 della presente deliberazione o, in caso contrario, i motivi del mancato riconoscimento. Il riconoscimento della qualifica è comunque effettivo se, entro trenta giorni dal ricevimento dell'autocertificazione, l'Autorità non effettui la comunicazione di cui al successivo comma.
6. In caso di autocertificazione irregolare o incompleta, l'Autorità comunica al soggetto

interessato gli adempimenti necessari per regolarizzare o completare l'autocertificazione medesima. In questo caso il termine di trenta giorni di cui al comma precedente decorre dal ricevimento dell'autocertificazione regolarizzata o completata.

7. La rinuncia alla qualifica di cliente idoneo si effettua mediante presentazione di apposita dichiarazione da rendersi secondo le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 2 *Elenco dei clienti idonei*

1. E' istituito presso l'Autorità, l'elenco dei clienti idonei, di seguito denominato "elenco".
2. Nell'elenco sono inseriti i nominativi di tutti i soggetti cui è stata riconosciuta la qualifica di cliente idoneo ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, con le modalità di cui all'articolo 1 della presente deliberazione. Con riferimento ai singoli nominativi, nell'elenco sono altresì indicati i punti rispetto ai quali è riconosciuta la qualifica di cliente idoneo.
3. L'elenco è formato e tenuto nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni e integrazioni.
4. L'elenco è pubblicato nel Bollettino dell'Autorità ed è consultabile sul sito internet dell'Autorità medesima.

Articolo 3 *Modalità di verifica della qualifica di cliente idoneo*

1. L'Autorità verifica le dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 1 dei soggetti inseriti nell'elenco, procedendo mediante richieste di informazioni e documenti, controlli tecnici e ispezioni.
2. Qualora in esito alle verifiche di cui al comma precedente il soggetto inserito nell'elenco risulti in difetto anche di uno solo dei requisiti richiesti dall'articolo 14, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, lo stesso decade dalla qualifica di cliente idoneo e viene cancellato dall'elenco medesimo. La perdita della qualifica di cliente idoneo è comunicata al soggetto interessato.
3. Qualora l'Autorità riscontri che sono state rese dichiarazioni mendaci o esibiti atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, essa provvede ad informare la competente Procura della Repubblica per il promovimento delle relative azioni penali.

Articolo 4
Obblighi di comunicazione

1. I soggetti cui sia stata riconosciuta la qualifica di cliente idoneo sono tenuti a comunicare all'Autorità, entro trenta giorni dal suo verificarsi, ogni variazione circa fatti, stati e qualità dichiarati nell'autocertificazione di cui all'articolo 1, comma 1, della presente deliberazione che sia intervenuta successivamente al riconoscimento della qualifica di cliente idoneo e sia tale da comportare la perdita o la modifica anche di uno solo dei requisiti richiesti per il riconoscimento della qualifica medesima, ovvero sia tale da modificare i dati identificativi del soggetto rilevanti ai fini del suo inserimento nell'elenco.

2. I soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, cui sia stata riconosciuta la qualifica di cliente idoneo, sono tenuti, pena la decadenza dalla qualifica medesima e la conseguente cancellazione dall'elenco, a comunicare all'Autorità, entro il 31 gennaio di ogni anno e con riferimento all'anno solare precedente, i nominativi e i numeri di codice fiscale o partita IVA dei clienti idonei connessi alla propria rete che non abbiano fatto richiesta di essere compresi nel mercato vincolato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, con cui hanno sottoscritto contratti di fornitura di energia elettrica; la quantità di energia elettrica che hanno fornito a tali clienti suddivisa per contratto di fornitura, nonché la quantità di energia elettrica acquisita in qualità di cliente idoneo.

3. I soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, cui sia stata riconosciuta la qualifica di cliente idoneo, sono tenuti, pena la decadenza dalla qualifica medesima e la conseguente cancellazione dall'elenco, a comunicare all'Autorità, entro il 31 gennaio di ogni anno e con riferimento all'anno solare precedente, i nominativi e numeri di codice fiscale o partita IVA dei clienti idonei con cui hanno stipulato contratti di vendita; la quantità di energia elettrica che hanno venduto a detti clienti idonei, nonché la quantità di energia elettrica acquisita in qualità di cliente idoneo.

4. I soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, cui sia stata riconosciuta la qualifica di cliente idoneo, sono tenuti, pena la decadenza dalla qualifica medesima e la conseguente cancellazione dall'elenco, a comunicare all'Autorità, entro il 31 gennaio di ogni anno e con riferimento all'anno solare precedente, le quantità di energia elettrica che hanno consumato al di fuori del territorio nazionale, suddivise sulla base dei contratti sottoscritti ai sensi della delibera dell'Autorità 18 febbraio 1999, n. 13/99, nonché la quantità di energia elettrica acquisita in qualità di cliente idoneo.

5. I soggetti di cui all'articolo 14, commi 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 sono tenuti, pena la decadenza della qualifica di cliente idoneo e la conseguente

cancellazione dall'elenco, a far pervenire all'Autorità, all'atto dell'autocertificazione e successivamente, entro il 31 marzo di ogni anno, copia certificata conforme all'originale della dichiarazione dell'Ufficio tecnico di Finanza riguardante l'eventuale energia autoprodotta, nonché copia certificata conforme all'originale di una dichiarazione rilasciata dai gestori delle reti da cui risulti, per ciascun punto di connessione, il quantitativo di energia elettrica prelevata dalla rete o immessa nella rete da detto cliente nell'anno solare precedente. I gestori delle reti rilasciano tale dichiarazione entro sette giorni dal ricevimento della richiesta.

Articolo 5 *Norme transitorie e finali*

1. Le autocertificazioni presentate all'Autorità prima dell'entrata in vigore della presente deliberazione si considerano valide ai fini dell'inserimento nell'elenco decorrendo il riconoscimento della qualifica di cliente idoneo dalla data di ricevimento dell'autocertificazione ovvero, nel caso di soggetti con consumi superiori a 100 GWh, dal 19 febbraio 1999. Nel caso in cui le autocertificazioni presentate all'Autorità prima dell'entrata in vigore della presente deliberazione siano difformi da quanto previsto dall'articolo 1 della deliberazione medesima, il soggetto inserito in via provvisoria nell'elenco, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della stessa, ne cura la regolarizzazione, pena la decadenza dalla qualifica di cliente idoneo e la cancellazione dall'elenco.
2. La presente deliberazione è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

ALLEGATO A. FORMULARI PER L'AUTOCERTIFICAZIONE DELLA QUALIFICA DI CLIENTE IDONEO

A. 1 Autocertificazione della qualifica di cliente idoneo da parte dei soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 hanno diritto alla qualifica di clienti idonei "i distributori, limitatamente all'energia elettrica destinata a clienti idonei connessi alla propria rete")

Ai fini del riconoscimento della qualifica di cliente idoneo, il soggetto interessato dichiara di possedere il requisito di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e cioè:

di svolgere attività di distribuzione di energia elettrica, così come definita dall'articolo 2 comma 14, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

A. 2 Autocertificazione della qualifica di cliente idoneo da parte dei soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 hanno diritto alla qualifica di clienti idonei "gli acquirenti grossisti, limitatamente all'energia consumata da clienti idonei con cui hanno stipulato contratti di vendita")

Ai fini del riconoscimento della qualifica di cliente idoneo, il soggetto interessato dichiara di possedere il requisito di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e cioè:

di essere acquirente grossista ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

A. 3 Autocertificazione della qualifica di cliente idoneo da parte dei soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 hanno diritto alla qualifica di clienti idonei "i soggetti cui è conferita da altri Stati la capacità giuridica di concludere contratti di acquisto o fornitura di energia elettrica scegliendo il venditore o il distributore, limitatamente all'energia consumata al di fuori del territorio nazionale")

Ai fini del riconoscimento della qualifica di cliente idoneo, il soggetto interessato dichiara di possedere il requisito di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e cioè:

di avere ricevuto da un altro Stato (precisando quale) la capacità giuridica di concludere contratti di acquisto o fornitura di energia elettrica scegliendo il venditore o il distributore.

A. 4 Autocertificazione della qualifica di cliente idoneo da parte dei soggetti di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 ha diritto alla qualifica di cliente idoneo "ogni cliente finale il cui consumo, misurabile in un unico punto del territorio nazionale, sia risultato, nell'anno precedente, superiore a 30 GWh")

Ai fini del riconoscimento della qualifica di cliente idoneo, il soggetto interessato dichiara di possedere i requisiti di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e cioè:

1. *di essere cliente finale ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;*
2. *di avere avuto, nell'anno solare precedente, consumi misurabili in un unico punto del territorio nazionale (indicando univocamente quale), superiori a 30 GWh(*).*

Nel caso in cui sull'unico punto del territorio nazionale insistano più punti di misura dell'energia elettrica, deve essere allegata la planimetria dell'area nella disponibilità del soggetto interessato nella quale dovranno essere poste in evidenza le linee elettriche ed i punti di misura.

(*) Nota. Ai fini della dichiarazione di cui al punto 2:

- per “consumi” si intendono i consumi comprensivi dell’energia elettrica approvvigionata a vario titolo, nonché dell’eventuale energia autoprodotta e autoconsumata in sito;
- per consumo misurabile in un unico punto del territorio nazionale si intende il consumo misurabile in un unico sito;
- per sito si intende un insieme di punti di misura che insistono su un’area, nella disponibilità di un unico soggetto (persona fisica o giuridica), che non ha soluzione di continuità eccezion fatta per aree separate unicamente da strada, strada ferrata o corso d’acqua, o comunque collegate da una linea elettrica nella esclusiva disponibilità del soggetto medesimo;
- per la determinazione dell’energia elettrica consumata, autoprodotta e autoconsumata, fornita e/o vettoriata da soggetti terzi nell’anno solare, si fa riferimento alle misurazioni effettuate anche ai fini della fatturazione, utilizzando, ove necessario, il criterio del *pro rata giorno*. L’applicazione di tale criterio risulta necessaria:
 - nei casi in cui le misurazioni dei consumi effettuate anche ai fini di fatturazione si riferiscano a periodi che si sovrappongono all’inizio e alla fine dell’anno solare;
 - nei casi in cui l’allacciamento dei punti di misura, ovvero dell’eventuale impianto di autoproduzione in sito, alla rete interconnessa sia avvenuto dopo l’1 gennaio dell’anno precedente, considerando a tal fine un numero di giorni nell’anno precedente comunque non inferiore a trenta;
 - nei casi in cui nel corso dell’anno precedente sia avvenuto un subentro tra due diversi clienti finali nei punti di misura. In questo caso rilevano solo i consumi del soggetto subentrante riferiti ad una base annuale.

A. 5 Autocertificazione della qualifica di cliente idoneo da parte dei soggetti di cui all'articolo 14, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 hanno diritto alla qualifica di clienti idonei “le imprese costituite in forma societaria, i gruppi di imprese, anche ai sensi dell’articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, i consorzi e le società consortili il cui consumo sia risultato nell’anno precedente, anche come somma dei consumi dei singoli componenti la persona giuridica interessata, superiore a 30 GWh, i cui consumi, ciascuno della dimensione minima di 2 GWh su base annua, siano ubicati, salvo aree individuate con specifici atti di programmazione regionale, esclusivamente nello stesso comune o in comuni contigui”)

Ai fini del riconoscimento della qualifica di cliente idoneo, il soggetto interessato dichiara di possedere i requisiti di cui all’articolo 14, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e cioè:

1. di essere o rappresentare impresa costituita in forma societaria, o gruppo di imprese, anche ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o consorzio, o società consortile;
2. che i siti dei singoli componenti la persona giuridica interessata (indicandoli univocamente) per i quali si richiede il riconoscimento della qualifica di cliente idoneo hanno ciascuno avuto, nell’anno solare precedente, consumi di almeno 2 GWh, e che tali siti sono ubicati nello stesso comune o in comuni contigui o in aree individuate con specifici atti di programmazione regionale(*);
3. che la somma dei consumi di energia elettrica dei siti di cui al punto 2 è, nell’anno solare precedente superiore a 30 GWh;

4. *di avere specifici poteri rappresentativi dei singoli componenti in ordine alla stipulazione di contratti di fornitura con qualsiasi produttore, distributore o grossista, sia in Italia che all'estero.*

Nel caso in cui i consumi di energia elettrica siano ubicati su aree individuate con specifici atti di programmazione regionale, dovranno essere indicati gli atti di programmazione regionale ai quali si fa riferimento.

Nel caso di gruppi di imprese, di consorzi o di società consortili dovranno essere indicati i componenti la persona giuridica e i rapporti proprietari intercorrenti tra loro.

Nel caso in cui sui siti di consumo dei singoli componenti la persona giuridica interessata insistano più punti di misura dell'energia elettrica, dovrà essere allegata la planimetria dei siti stessi nella quale dovranno essere poste in evidenza le linee elettriche ed i punti di misura.

Nel caso in cui i siti di consumo dei singoli componenti la persona giuridica interessata insistano su comuni diversi, dovrà essere allegata cartografia nella quale dovranno essere posti in evidenza i siti stessi, specificando: quale dei componenti la persona giuridica medesima ne ha la disponibilità, e i confini dei comuni sul cui territorio sono localizzati i siti, ovvero i confini dell'area individuata con specifico atto di programmazione regionale.

^(*) Nota .Ai fini della dichiarazione di cui al punto 2:

- per "consumi" si intendono i consumi comprensivi dell'energia elettrica approvvigionata a vario titolo, nonché dell'eventuale energia autoprodotta e autoconsumata in sito;
- per "comuni contigui" si intendono i comuni i cui territori non abbiano soluzione di continuità;
- per sito si intende un insieme di punti di misura che insistono su un'area, nella disponibilità di un unico soggetto (persona fisica o giuridica), che non ha soluzione di continuità eccezion fatta per aree separate unicamente da strada, strada ferrata o corso d'acqua, o comunque collegate da una linea elettrica nella esclusiva disponibilità del soggetto medesimo;
- per la determinazione dell'energia elettrica consumata, autoprodotta e autoconsumata, fornita e/o vettoriata da soggetti terzi nell'anno solare, si fa riferimento alle misurazioni effettuate anche ai fini della fatturazione, utilizzando, ove necessario, il criterio del *pro rata giorno*. L'applicazione di tale criterio risulta necessaria:
 - nei casi in cui le misurazioni dei consumi effettuate anche ai fini di fatturazione si riferiscano a periodi che si sovrappongono all'inizio e alla fine dell'anno solare;
 - nei casi in cui l'allacciamento dei punti di misura, ovvero dell'eventuale impianto di autoproduzione in sito, alla rete interconnessa sia avvenuto dopo l'1 gennaio dell'anno precedente, considerando a tal fine un numero di giorni nell'anno precedente comunque non inferiore a trenta;
 - nei casi in cui nel corso dell'anno precedente sia avvenuto un subentro tra due diversi clienti finali nei punti di misura. In questo caso rilevano solo i consumi del soggetto subentrante riferiti ad una base annuale.

A. 6 Autocertificazione della qualifica di cliente idoneo da parte dei soggetti di cui all'articolo 14, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79 (A decorrere dal 1° gennaio 2000 hanno diritto alla qualifica di clienti idonei "i soggetti di cui al comma 2, lettera a), aventi consumi non inferiori a 20 GWh")

Ai fini del riconoscimento della qualifica di cliente idoneo, il soggetto interessato dichiara di possedere i requisiti di cui all'articolo 14, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, e cioè:

1. *di essere cliente finale ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79;*
2. *di avere avuto, nell'anno solare precedente, consumi misurabili in un unico punto del territorio nazionale (indicando univocamente quale), non inferiori a 20 GWh (*).*

Nel caso in cui sull'unico punto del territorio nazionale insistano più punti di misura dell'energia elettrica, dovrà essere allegata la planimetria dell'area nella disponibilità del soggetto interessato nella quale dovranno essere poste in evidenza le linee elettriche ed i punti di misura.

^(*) Nota. Ai fini della dichiarazione di cui al punto 2:

- per "consumi" si intendono i consumi comprensivi dell'energia elettrica approvvigionata a vario titolo, nonché dell'eventuale energia autoprodotta e autoconsumata in sito;
- per consumo misurabile in un unico punto del territorio nazionale si intende il consumo misurabile in un unico sito;
- per sito si intende un insieme di punti di misura che insistono su un'area, nella disponibilità di un unico soggetto (persona fisica o giuridica), che non ha soluzione di continuità eccezion fatta per aree separate unicamente da strada, strada ferrata o corso d'acqua, o comunque collegate da una linea elettrica nella esclusiva disponibilità del soggetto medesimo;
- per la determinazione dell'energia elettrica consumata, autoprodotta e autoconsumata, fornita e/o vettoriata da soggetti terzi nell'anno solare, si fa riferimento alle misurazioni effettuate anche ai fini della fatturazione, utilizzando, ove necessario, il criterio del *pro rata giorno*. L'applicazione di tale criterio risulta necessaria:
 - nei casi in cui le misurazioni dei consumi effettuate anche ai fini di fatturazione si riferiscano a periodi che si sovrappongono all'inizio e alla fine dell'anno solare;
 - nei casi in cui l'allacciamento dei punti di misura, ovvero dell'eventuale impianto di autoproduzione in sito, alla rete interconnessa sia avvenuto dopo l'1 gennaio dell'anno precedente, considerando a tal fine un numero di giorni nell'anno precedente comunque non inferiore a trenta;
 - nei casi in cui nel corso dell'anno precedente sia avvenuto un subentro tra due diversi clienti finali nei punti di misura. In questo caso rilevano solo i consumi del soggetto subentrante riferiti ad una base annuale.

A. 7 Autocertificazione della qualifica di cliente idoneo da parte dei soggetti di cui all'articolo 14, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79 (A decorrere dal 1° gennaio 2000 hanno diritto alla qualifica di cliente idoneo "i soggetti di cui al comma 2, lettera b), aventi consumi non inferiori a 20 GWh, con dimensione minima di 1 GWh")

Ai fini del riconoscimento della qualifica di cliente idoneo, il soggetto interessato dichiara di possedere i requisiti di cui all'articolo 14, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, e cioè:

1. di essere o rappresentare impresa costituita in forma societaria, o gruppo di imprese, o consorzio, o società consortile;
2. che i siti dei componenti la persona giuridica interessata (indicandoli univocamente) per i quali si richiede il riconoscimento della qualifica di cliente idoneo hanno ciascuno avuto, nell'anno solare precedente, consumi, di almeno 1 GWh, e che tali siti sono ubicati nello stesso comune o in comuni contigui o in aree individuate con specifici atti di programmazione regionale (*);
3. che la somma dei consumi di energia elettrica dei siti di cui al punto 2 non è, nell'anno solare precedente, inferiore a 20 GWh;
4. di avere specifici poteri rappresentativi dei singoli componenti in ordine alla stipulazione di contratti di fornitura con qualsiasi produttore, distributore o grossista, sia in Italia che all'estero.

Nel caso in cui i consumi di energia elettrica siano ubicati su aree individuate con specifici atti di programmazione regionale, dovranno essere indicati gli atti di programmazione regionale ai quali si fa riferimento.

Nel caso di gruppi di imprese, di consorzi o di società consortili dovranno essere indicati i componenti la persona giuridica e i rapporti proprietari intercorrenti tra loro.

Nel caso in cui sui siti di consumo dei singoli componenti la persona giuridica interessata insistano su più punti di misura dell'energia elettrica, dovrà essere allegata la planimetria dei siti stessi nella quale dovranno essere poste in evidenza le linee elettriche ed i punti di misura.

Nel caso in cui i siti di consumo dei singoli componenti la persona giuridica interessata insistano su comuni diversi, dovrà essere allegata cartografia nella quale dovranno essere posti in evidenza i siti stessi, specificando quale dei componenti la persona giuridica medesima ne ha la disponibilità, e i confini dei comuni sul cui territorio sono localizzati i siti, ovvero i confini dell'area individuata con specifico atto di programmazione regionale.

(*) Nota. Ai fini della dichiarazione di cui al punto 2:

- per "consumi" si intendono i consumi comprensivi dell'energia elettrica approvvigionata a vario titolo, nonché dell'eventuale energia autoprodotta e autoconsumata in sito;
- per "comuni contigui" si intendono i comuni i cui territori non abbiano soluzione di continuità;
- per sito si intende un insieme di punti di misura che insistono su un'area, nella disponibilità di un unico soggetto (persona fisica o giuridica), che non ha soluzione di continuità eccezion fatta per aree separate unicamente da strada, strada ferrata o corso d'acqua, o comunque collegate da una linea elettrica nella esclusiva disponibilità del soggetto medesimo;
- per la determinazione dell'energia elettrica consumata, autoprodotta e autoconsumata, fornita e/o vettoriata da soggetti terzi nell'anno solare, si fa riferimento alle misurazioni effettuate anche ai fini della fatturazione, utilizzando, ove necessario, il criterio del *pro rata giorno*. L'applicazione di tale criterio risulta necessaria:
 - nei casi in cui le misurazioni dei consumi effettuate anche ai fini di fatturazione si riferiscano a periodi che si sovrappongono all'inizio e alla fine dell'anno solare;
 - nei casi in cui l'allacciamento dei punti di misura, ovvero dell'eventuale impianto di autoproduzione in sito, alla rete interconnessa sia avvenuto dopo l'1 gennaio dell'anno precedente, considerando a tal fine un numero di giorni nell'anno precedente comunque non inferiore a trenta;
 - nei casi in cui nel corso dell'anno precedente sia avvenuto un subentro tra due diversi clienti finali nei punti di misura. In questo caso rilevano solo i consumi del soggetto subentrante riferiti ad una base annuale.